Mod. XV Prot. n. _____

ATTO DI MATRIMONIO

Oggi, giorno _____ mese _____ anno duemila _____
alle ore _____, innanzi a me _____
Parroco (Delegato dal Parroco[1]) della Parrocchia _____
_____ Diocesi di _____
Comune _____ Provincia _____
nella suddetta chiesa parrocchiale (nella chiesa _____
situata nel territorio della suddetta Parrocchia[2]) si sono presentati per contrarre tra loro il Matrimonio secondo le diposizioni del diritto canonico i signori:

Cognome[3] _____
Nome _____
professione _____
nato a _____
il _____
residente in _____
stato civile _____
cittadinanza_____

Cognome[3] _____
Nome _____
professione _____
nata a _____
il _____
residente in _____
stato civile _____
cittadinanza_____

alla presenza dei testimoni Sigg.:

_____
di anni _____
professione _____
residente in _____

_____
di anni _____
professione _____
residente in _____

_____
di anni _____
professione _____
residente in _____

_____
di anni _____
professione _____
residente in _____

Visti:[4] _____
i certificati dai quali risulta che le pubblicazioni ecclesiastiche sono state eseguite in questa Parrocchia nei giorni _____ e nella Parrocchia di _____ nei giorni _____ e di _____ nei giorni _____ e quelle civili dal giorno _____ al giorno _____ nel Comune di _____ e di _____
[5] _____
ho interrogato ciascuno dei contraenti secondo le prescrizioni canoniche alla presenza dei suddetti testimoni e, avendo avuto il loro mutuo consenso, li ho dichiarati uniti in matrimonio secondo il rito della Chiesa cattolica.

Dopo la manifestazione del consenso, alla presenza dei sopraddetti testimoni, ho dato lettura agli sposi degli articoli del codice civile 143, 144, 147 – art. 315 bis, riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. Dopo di che ho redatto l'atto di matrimonio in doppio originale, dei quali uno si conserva in questo archivio parrocchiale, l'altro, cioè il presente, è destinato all'ufficio di Stato Civile di questo Comune di _____ per essere trascritto nei registri civili.

Letto il presente atto agli intervenuti, essi si sono con me sottoscritti

firma dello sposo _____ firma della sposa _____

firma dei testimoni

_____ _____
_____ _____

Il Parroco (o delegato)[1]

L.S. _____

Nell'atto di matrimonio gli stessi sposi hanno fatto le seguenti dichiarazioni:

1. SEPARAZIONE DEI BENI[6]

Gli sposi, alla presenza dei testimoni sopraindicati, ai sensi dell'articolo 162, secondo comma, del codice civile, dichiarano di aver scelto il regime della separazione nei loro rapporti patrimoniali.

Sposo		Sposa
_____	L.S.	_____
Testimoni		Testimoni
_____	Parroco (o delegato)[1]	_____
_____	_____	_____

2. SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE AI RAPPORTI PATRIMONIALI[6]

La scelta è possibile solo se almeno uno degli sposi è cittadino straniero o risiede all'estero

Gli sposi, alla presenza dei testimoni sopraindicati, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218, dichiarano che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge _____[7].

Sposo		Sposa
_____	L.S.	_____
Testimoni		Testimoni
_____	Parroco (o delegato)[1]	_____
_____	_____	_____

3. RICONOSCIMENTO DEI FIGLI

Lo sposo/la sposa[8], alla presenza degli stessi testimoni, dichiara altresì di riconoscere per proprio figlio _____, nato il _____, iscritto nei registri di nascita del Comune di _____, già riconosciuto dalla sposa/dallo sposo[8] come figlio nato fuori del matrimonio.

Non avendo il figlio compiuto i quattordici anni, la madre/il padre[8], che aveva già riconosciuto il figlio sopraindicato, dichiara il proprio consenso al suesteso riconoscimento.

Sposo		Sposa
_____	L.S.	_____
Testimoni		Testimoni
_____	Parroco (o delegato)[1]	_____
_____	_____	_____

[1] *Depennare il riferimento non pertinente.*
[2] *Depennare il riferimento non pertinente e precisare il luogo della celebrazione.*
[3] *In caso di diversità tra i dati anagrafici civili e religiosi si riportino entrambi, dando priorità a quelli civili e specificando tra parentesi quelli religiosi.*
[4] *Indicare gli estremi del permesso della Curia Vescovile, se richiesto dal diritto particolare.*
[5] *Precisare eventualmente gli estremi della dispensa delle pubblicazioni ecclesiastiche e/o del decreto a procedere senza il nulla osta civile.*
[6] *Per il contraente minore di 18 anni, occorre anche la firma dei genitori.*
[7] *Indicare il nome dello Stato scelto, del quale almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede, solo se diverso dall'Italia.*
[8] *Depennare il riferimento che non interessa.*

Mod. XV "Atto di Matrimonio"

in rapporto alla legge 10/12/2012 n. 219 e al d.l.vo 28 dicembre 2013 n. 154

[Nota della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana
allegata alla lettera prot. n. 493/2014 del 25 luglio 2014 trasmessa agli E.mi Membri della CEI]

1. La legge 10 dicembre 2012 n. 219 - *Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali* (Gazz. Uff. 17 dicembre 2012, n. 293), entrata in vigore il 1° gennaio 2013, ha eliminato dall'ordinamento civile le residue distinzioni tra figli legittimi e figli naturali, affermando il principio dell'unicità dello stato giuridico dei figli, a prescindere dal fatto di essere nati in costanza o meno di matrimonio.
Il decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154 (Gazz. Uff. 8 gennaio 2014 n. 5), entrato in vigore il 7 febbraio 2014, ha dato attuazione alla revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione[1].
Nella circolare del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2012 , n. 33, si evidenzia che «*la ratio della riforma in esame si rinviene nella volontà del Legislatore di addivenire al superamento, nell'ordinamento nazionale, di ogni ineguaglianza normativa tra figli legittimi e figli naturali, in virtù del principio della unicità dello status di "figlio", con conseguenti, significativi riflessi giuridici nella materia dello stato civile*».
Nel perseguimento di questa *ratio*, i richiamati interventi legislativi riformano la materia della filiazione naturale e del relativo riconoscimento, superando ogni discriminazione tra figli legittimi, naturali e adottivi, in particolare:
a) attraverso una norma direttamente precettiva[2] e la successiva attuazione della delega da parte del Governo, è stata realizzata la modificazione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai "*figli legittimi*" e ai "*figli naturali*", attraverso la sostituzione di queste parole con la parola "*figli*", salvo l'utilizzo delle denominazioni "*figli nati nel matrimonio*" o di "*figli nati fuori del matrimonio*" quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative;
b) l'art. 1, comma 2, della l. n. 219/2012 modifica i cinque commi dell'art. 250 cod. civ.
(*Riconoscimento*): il primo comma è sostituito con la previsione, per il figlio che viene riconosciuto, dell'espressione "*nato fuori del matrimonio*" in sostituzione dell'aggettivo "*naturale*"[3]; il secondo comma è modificato con la riduzione, da sedici a quattordici anni, dell'età richiesta perché il figlio debba prestare il proprio assenso al riconoscimento; il terzo comma è modificato con analoga riduzione, da sedici a quattordici anni, dell'età fino alla quale il figlio non può essere riconosciuto senza il consenso dell'altro genitore che lo abbia riconosciuto in precedenza;
c) l'art. 1, comma 10, della l. n. 219/2012 dispone l'abrogazione della sezione II del capo II del titolo VII del libro primo del codice civile riguardante le disposizioni relative alla legittimazione dei figli naturali;

[1] *Art. 2, comma 1, l. n. 219/2012: «Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, osservando, oltre ai principi di cui agli articoli 315 e 315-bis del codice civile, come rispettivamente sostituito e introdotto dall'articolo 1 della presente legge, i seguenti principi e criteri direttivi: a) sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai "figli legittimi" e ai "figli naturali" con riferimenti ai "figli", salvo l'utilizzo delle denominazioni di "figli nati nel matrimonio" o di "figli nati fuori del matrimonio" quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative».*

[2] *Art. 1, comma 11, l. n. 219/2012: «Nel codice civile, le parole: "figli legittimi" e "figli naturali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: "figli"».*

[3] *Art. 1, comma 2, l. n. 219/2012: «All'articolo 250 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente"».*

d) l'art. 25 del d.l.vo n. 154/2013 apporta la modifica al primo comma dell'art. 254 cod. civ., sostituendo la parola "*naturale*" con le parole "*nato fuori del matrimonio*", e dispone la abrogazione del secondo comma del predetto articolo.
2. Alla luce di queste modifiche, è necessario che la dichiarazione relativa al "*riconoscimento dei figli naturali*" inserita nell'atto di matrimonio (mod. XV) vada modificata.
Al riguardo occorre richiamare:

- l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984, che all'art. 7, comma 1, dispone che nell'atto di matrimonio "*potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile*";
- il Decreto generale sul matrimonio del 5 novembre 1990, approvato dalla XXXII Assemblea Generale della C.E.I. con conseguente *recognitio* della Santa Sede, laddove dispone che «*l'atto di matrimonio deve contenere: […] e) le eventuali dichiarazioni rese dagli sposi e consentite secondo la legge civile*» (n. 26);
- l'art. 64 (Contenuto dell'atto di matrimonio), comma 2, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) per il quale «*quando contemporaneamente alla celebrazione del matrimonio gli sposi dichiarano di riconoscere figli naturali, la dichiarazione è inserita nell'atto stesso di matrimonio*».

Poiché le disposizioni concordatarie e canoniche relative al contenuto dell'atto di matrimonio canonico con effetti civili realizzano un rinvio alle dichiarazioni dei coniugi consentite dalla legge civile, si deve ritenere che le disposizioni della legge n. 219/2012 e del d.l.vo n. 154/2013 comportino la necessità di rivedere i moduli a suo tempo approvati dalla Commissione Episcopale per i Problemi Giuridici nel gennaio 1991, eliminando l'espressione *«figlio naturale»* e ogni riferimento all'istituto della legittimazione dei figli. Quindi:

a) se il figlio non era stato riconosciuto dai genitori, i genitori stessi possono congiuntamente procedere al riconoscimento con dichiarazione da inserire nell'atto di matrimonio;

b) se uno dei genitori aveva già provveduto al riconoscimento, l'altro genitore può riconoscere il figlio con dichiarazione da inserire nell'atto di matrimonio; se il figlio non ha compiuto i quattordici anni, il riconoscimento non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento;

c) se il figlio era stato già riconosciuto da entrambi i genitori, non vi è più luogo alla istanza di legittimazione, essendo stato soppresso il relativo istituto civile, mentre la legittimazione per l'ordinamento canonico consegue automaticamente dal susseguente matrimonio (can. 1139 CIC: "*I figli illegittimi sono legittimati per il susseguente matrimonio dei genitori, sia valido sia putativo, o per rescritto della Santa Sede*").

3. Nel recepimento della novella civile, la terza dichiarazione in calce all'atto di matrimonio (recante evidenziate in corsivo le variazioni) dovrà essere così modificata:

«3. RICONOSCIMENTO DEI FIGLI Lo sposo*/la sposa*[8], alla presenza degli *stessi testimoni*, *dichiara* altresì *di riconoscere* per proprio figlio …….., *nato il ……,* iscritto nei registri di nascita del Comune di ……., *già riconosciuto dalla sposa/dallo sposo*[8] *come figlio nato fuori del matrimonio*. *Non avendo il figlio compiuto i quattordici anni, la madre/il padre*[8]*,* che aveva già riconosciuto il figlio sopraindicato, *dichiara il proprio* consenso al suesteso riconoscimento».